

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

I ricorrenti lamentano, con riferimento a 1 BFP della serie O poi convertito in P/O e infine in Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti secondo i rendimenti stampigliati sul retro del buono.

In particolare, chiedono il maggior rendimento della serie P con riferimento all'intera vita del titolo o, in subordine, all'ultimo decennio di fruttuosità. In particolare affermano: di essere intestatari di 1 BFP – serie O convertito in P/O e infine in Q/P – sottoscritto il 26.2.1987 per un importo di lire 250.000 e di aver ricevuto una stima di rimborso pari a euro 1.637,74 anziché di euro 3.333,08 come loro spetterebbe secondo il maggiore rendimento della serie P.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che con riguardo al BFP dedotto in giudizio, a seguito dell'apposizione del doppio timbro "P/O" e infine "Q/P", la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato stimato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Sul punto, la resistente cita diverse pronunce di merito, nonché la nota del MEF datata 15.2.2018, che



accertano la legittimità del suo operato. Inoltre, il decreto 13.6.1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q ma non anche l'importo delle somme da rimborsare. Al riguardo, e come può notarsi in ogni modulo di BFP, il riferimento ai "tassi" riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo. Infatti, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre. Conclude, evidenziando che nessun affidamento legittimo può essere stato ingenerato in capo ai ricorrenti circa il diverso rendimento reclamato ora innanzi all'Arbitro.

I ricorrenti reiterano le proprie argomentazioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

I ricorrenti chiedono il rimborso del buono secondo il maggior rendimento della serie P con riferimento all'intera vita del titolo, da loro quantificato in euro 3.333,08. In subordine, chiedono il rimborso del buono secondo il maggior rendimento della serie P con riferimento all'ultimo decennio di fruttuosità del titolo. Producono copia del BFP – serie O convertito in P/O e infine in Q/P – sottoscritto il 26.2.1987 per un importo di lire 250.000. Al riguardo il Collegio osserva che per quanto attiene il buono, risulta apposto sul fronte del titolo, lo sbarramento della serie O e il timbro leggibile indicante la serie Q/P e sul retro del titolo, il primo timbro leggibile con i rendimenti della serie P e il secondo timbro leggibile con i nuovi rendimenti della serie Q, entrambi riferiti al primo ventennio.

Il Collegio osserva che l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"* e che secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18). Per contro, tale affidamento viene meno allorché il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18). In presenza di un doppio timbro riportante diversi tassi di interesse, è orientamento condiviso dell'Arbitro che *"in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q"*. I rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorché *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno"* (*ex multis*, cfr., di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Da ultimo, il Collegio di coordinamento (decisione n. 6142 del 3.4.2020) ha confermato il consolidato indirizzo dell'ABF, in coerenza con la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12185 del 08 luglio 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli, ridenominati nella serie Q/P, per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA